

Edizione di mercoledì 10 aprile 2019

IVA

Liquidazione Iva ultimo trimestre 2018 e rettifiche

di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Definizione Pvc: pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate

di Lucia Recchioni

DICHIARAZIONI

Caf e professionisti: le nuove sanzioni per il visto infedele

di Gennaro Napolitano

IVA

Per l'Agenzia plafond precluso per gli appalti immobiliari

di Sandro Cerato

BILANCIO

Consolidato fiscale: informazioni da fornire nei documenti di bilancio

di Federica Furlani

IVA

Liquidazione Iva ultimo trimestre 2018 e rettifiche

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Scade oggi, **10 aprile 2019**, il termine per comunicare i **dati delle liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018** (modello Lipe), di cui all'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#).

Con il [D.P.C.M. 27.02.2019](#) è stato prorogato, oltre al termine di invio dello **spesometro** (secondo semestre 2018) e dell'**esterometro** (mesi di gennaio e febbraio) al **30 aprile 2019**, anche il termine di invio delle liquidazioni Iva dell'ultimo trimestre 2018 al 10 aprile 2019.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un **adempimento** che, sebbene **diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo**, resta comunque propedeutico allo stesso. Per questo motivo l'adempimento è confermato anche per il periodo d'imposta 2019 e **non è stato abrogato con l'introduzione della fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C**.

Il contribuente può **correggere (nei termini)** gli errori rilevati nella comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva dell'ultimo trimestre eventualmente già trasmessa (ad esempio al 28 febbraio, ante proroga) **senza applicazione di sanzioni** inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. A differenza di altri modelli **non è prevista una casella specifica "correttiva nei termini"**. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, **l'ultima sostituisce le precedenti**.

Decorso il termine del 10 aprile trova applicazione la sanzione di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#); l'**omessa, incompleta o infedele** comunicazione è punita con la sanzione amministrativa **da 500 a 2.000 euro**. La sanzione è **ridotta alla metà** (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di errori nella compilazione della liquidazione periodica Iva non sempre, però, si deve ripresentare la comunicazione: è prevista la possibilità di **correggere gli errori direttamente nella dichiarazione annuale Iva compilando integralmente il quadro VH**.

Con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva da indicare nel **quadro VH della dichiarazione annuale**, si fa presente che la compilazione del quadro deve essere effettuata esclusivamente qualora si intenda **inviare, integrare o correggere i dati** omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. In tal caso, vanno indicati **tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**.

In ogni caso trovano **applicazione le sanzioni previste** dal citato comma 2-ter, con possibilità di

avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

La [risoluzione 104/E/2017](#) ha riepilogato le ipotesi sanzionatorie modulate a seconda del **momento in cui avviene la regolarizzazione**.

Il contribuente può correggere i dati omessi, incompleti o infedeli del modello Lipe riferito al quarto trimestre 2018, trasmettendo la comunicazione entro il 25 aprile (giorno festivo, il termine è automaticamente spostato al 26 aprile), beneficiando così della **sanzione ridotta alla metà**. La stessa varia in base alla **tempestività del versamento** come segue:

- **1/9 della sanzione** in caso di regolarizzazione **entro 90 giorni**;
- **1/8 della sanzione** in caso di regolarizzazione **entro l'anno successivo**;
- **1/7 della sanzione** in caso di regolarizzazione **entro il secondo anno successivo**;
- **1/6 della sanzione** in caso di regolarizzazione **oltre il secondo anno successivo**;
- **1/5 della sanzione** in caso di regolarizzazione **fino alla notifica dell'atto impositivo**.

Qualora le irregolarità non vengano sanate con la presentazione della dichiarazione annuale Iva, per perfezionare il ravvedimento occorre presentare una **dichiarazione Iva integrativa**, versando la sanzione di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 471/1997](#) (eventualmente ridotta con ravvedimento), oltre alla sanzione prevista per il modello LIPE errato (o omesso), di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), in misura ridotta in base al momento in cui interviene il versamento spontaneo.

L'importo da corrispondere varia a seconda che la correzione avvenga **entro il 26 aprile 2019** (entro 15 giorni dalla scadenza) oppure **successivamente**.

Nel **primo caso** il ravvedimento avrà le seguenti scadenze:

- **27,78 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il **9 luglio 2019**;
- **31,25 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il **30 aprile 2020**;
- **35,71 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il **30 aprile 2021**;
- **41,67 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il **31 dicembre 2025**;
- **50 euro** (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) **fino alla notifica dell'atto impositivo**.

Nel **secondo caso** il ravvedimento avrà le stesse scadenze ma importi diversi:

- **55,56 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il **9 luglio 2019**;
- **62,50 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il **30 aprile 2020**;
- **71,43 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il **30 aprile 2021**;
- **83,33 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il **31 dicembre 2025**;
- **100 euro** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) **fino alla notifica dell'atto impositivo**.

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Definizione Pvc: pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate

di Lucia Recchioni

È stata pubblicata nella giornata di ieri, **9 aprile**, la [circolare 7/E/2019](#), con la quale sono stati forniti importanti **chiarimenti** con riferimento alla **definizione agevolata dei Pvc**, soprattutto per quanto riguarda gli **adempimenti** richiesti ai contribuenti per accedere alla procedura in esame.

Come noto, infatti, i contribuenti che vogliono beneficiare del **totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi** devono **regolarizzare la totalità delle violazioni** constatate riferite al singolo periodo di imposta oggetto del processo verbale di constatazione presentando un'**apposita dichiarazione integrativa** e **versando gli importi dovuti (o la prima rata) entro il prossimo 31 maggio**.

Con riferimento soprattutto alle modalità di presentazione della suddetta **dichiarazione integrativa** il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23.01.2019](#), intervenuto per dettare le **disposizioni di attuazione**, aveva generato non poca **confusione**.

Nel richiamato **provvedimento** veniva infatti previsto che nella **dichiarazione** da presentare per accedere al beneficio in esame ***“sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Tale modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione”***.

Tale statuizione aveva sollevato perplessità, posto che l'indicazione dei **solli maggiori imponibili** accertati avrebbe comportato innegabili difficoltà nella **determinazione dell'imposta dovuta**: si pensi, a mero titolo di esempio, alla **progressività** che caratterizza l'Irpef e agli effetti distorsivi che sarebbero sorti a seguito della sola indicazione dei **maggiori importi accertati**.

Sul punto è quindi intervenuta la [circolare in commento](#), precisando che ***“il contribuente, sulla base delle ordinarie modalità di compilazione della dichiarazione, deve riportare nuovamente nella stessa i valori e gli elementi indicati nella dichiarazione originariamente presentata e procedere all'integrazione e rettifica degli stessi con l'indicazione degli elementi e valori strettamente attinenti alle violazioni constatate oggetto di regolarizzazione”***.

In altre parole, nella dichiarazione presentata ai fini della **definizione agevolata non è possibile riportare eventuali ulteriori elementi** (a sfavore o a favore) **diversi dai maggiori imponibili** conseguenti alle violazioni contestate con il **processo verbale** oggetto di definizione.

In questo modo, pertanto, la **definizione agevolata** potrebbe incidere anche sulle **detrazioni di imposta** o sulle **deduzioni dal reddito**, le quali potrebbero essere **automaticamente ricalcolate** a fronte dei **maggiori imponibili dichiarati**: presentando la **dichiarazione integrativa**, quindi, è come se il contribuente “**ripristinasse**” la situazione che si sarebbe verificata se avesse dichiarato, sin da subito, tutti i **maggiori imponibili** oggetto di definizione agevolata.

Si ricorda, da ultimo, che, al sol fine di **identificare la dichiarazione** con cui il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi dell'istituto in esame, nel **provvedimento** è stato chiarito (e nella [circolare](#) è stato ribadito) che la dichiarazione deve essere inviata barrando nel frontespizio della dichiarazione la casella “**correttiva nei termini**”, anche nel caso di **dichiarazione originariamente omissa**.



DICHIARAZIONI

Caf e professionisti: le nuove sanzioni per il visto infedele

di **Gennaro Napolitano**

Il **D.L. 4/2019** (convertito con la **L. 26/2019**), oltre alle disposizioni su “**reddito di cittadinanza**” e “**quota 100**”, contiene anche alcune **norme di natura fiscale**. Tra queste ultime vi sono quelle relative al nuovo **regime sanzionatorio** in materia di **infedele asseverazione** o **visto di conformità** (**articolo 7-bis**, introdotto nel corso dell’iter parlamentare di conversione).

Le novità interessano **Caf e professionisti** che prestano **assistenza fiscale**: il decreto, infatti, riscrive la **lett. a)** dell'[articolo 39, comma 1, D.Lgs. 241/1997](#).

Innanzitutto, il legislatore conferma che, in linea generale, nell’ipotesi di **infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione** trova applicazione la **sanzione amministrativa** da 258 a 2.582 euro. Tuttavia, in base alla nuova disciplina, se il visto infedele viene rilasciato rispetto a un **modello 730**, quest’ultima sanzione non si applica, e il Caf o il professionista sono tenuti al pagamento di una somma pari al **30% della maggiore imposta riscontrata** (fatto salvo il caso in cui il visto infedele non sia stato determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).

Si ricorda che la **normativa previgente** stabiliva, invece, che, salva la presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una **somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di **controllo formale** della dichiarazione.

In secondo luogo, si stabilisce che, qualora l’**infedeltà del visto** non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale (o il professionista) può trasmettere una **dichiarazione rettificativa**, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all’Agenzia delle entrate una **comunicazione dei dati relativi alla rettifica**. Al ricorrere di questa ipotesi, la **somma dovuta** (cioè il 30% della maggiore imposta riscontrata) può essere **ridotta** facendo ricorso al ricorso all’istituto del **ravvedimento**.

Si prevede, inoltre, che le sanzioni appena descritte **non** possono essere **maggiorate** ai sensi di quanto stabilito dall’[articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#), vale a dire con l’**aumento fino alla metà** nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.

Lo stesso **articolo 7-bis** del decreto-legge interviene anche sul **comma 3** dell’[articolo 5 D.Lgs. 175/2014](#), in materia di presentazione del **730 precompilato**, anche con modifiche, effettuata mediante un Centro di assistenza fiscale o un professionista.

Innanzitutto, si conferma che, in tale ipotesi, assoggettato al **controllo formale** è il **Caf** o il **professionista**, anche per quanto riguarda i dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella **dichiarazione precompilata**. Tuttavia, in base alla **nuova versione** della disposizione in esame, si prevede che il **pagamento** delle **maggiori imposte** e degli **interessi** resti **a carico del contribuente**. Rimane invariata, invece, la norma secondo cui il **controllo** circa la **sussistenza** delle **condizioni soggettive** che danno diritto alle **detrazioni**, alle **deduzioni** e alle **agevolazioni** è effettuato nei confronti del **contribuente**.

Altre novità per i Caf sono introdotte dall'[articolo 6, commi 8-bis e 8-ter, D.L. 4/2019](#) che interviene sul **D.M. 164/1999**. In primo luogo, viene modificato l'**articolo 7**, che disciplina il **procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale**. In tale norma, infatti, viene **abrogato** il **comma 2-ter** e, quindi, si **elimina** la disposizione ai sensi della quale l'Agenzia delle entrate è tenuta a verificare ogni anno che la **media** delle dichiarazioni **validamente trasmesse** da ciascun Caf nel **triennio precedente** sia almeno pari all'**1%** della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio. Di conseguenza, per esigenze di coordinamento normativo, viene eliminato ogni riferimento al requisito abrogato contenuto nell'[articolo 10, comma 3, D.M. 164/1999](#).

Infine, il **comma 8-ter** dell'[articolo 6 D.L. 4/2019](#) **abroga** il **comma 3**, dell'[articolo 35 D.Lgs. 175/2014](#). Ne consegue che viene soppressa la norma in base alla quale, per i Caf autorizzati dopo l'entrata in vigore del **D.Lgs. 175/2014**, il **requisito** del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considerava soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel corso del primo triennio fosse stato almeno pari all'**1%** della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno **scostamento massimo del 10%**. Si ricorda che questa disposizione era applicabile anche ai **Centri di assistenza fiscale** già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. in esame, con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Per l'Agenzia plafond precluso per gli appalti immobiliari

di **Sandro Cerato**

L'esportatore abituale **non può avvalersi del *plafond* Iva** in relazione ai **servizi di appalto relativi alla costruzione di un immobile**.

È quanto affermato dall'**Agenzia delle entrate** nel [principio di diritto n. 14](#) pubblicato ieri sul proprio sito internet, confermando quanto già in passato sostenuto in relazione ai limiti per l'utilizzo del beneficio del *plafond* da parte dell'esportatore abituale.

Preliminarmente è opportuno ricordare che **l'esportatore abituale può acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva** ai sensi dell'[articolo 8, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) (previo invio della **dichiarazione d'intento** al fornitore) anche se **non inerenti l'attività di esportazione**, ad **esclusione di fabbricati**, aree edificabili e beni e servizi per i quali **l'imposta è indetraibile** ([circolare 145/E/1998](#)), trattandosi di un'agevolazione di carattere finanziario e non fiscale.

In relazione all'acquisto di fabbricati, già la citata [circolare 145/E/1998](#) aveva **espressamente vietato l'utilizzo del *plafond*** *"per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto (...) l'esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente"*.

Con riferimento ai **fabbricati acquisiti in forza di un contratto di appalto**, la Corte di Cassazione ([sentenza n. 7504 del 15.4.2016](#)) aveva disconosciuto la tesi del Fisco che aveva escluso l'applicabilità della disciplina del *plafond*, ritenendo che **la realizzazione del fabbricato** avesse solamente la veste formale dell'appalto, ma che in realtà **dovesse qualificarsi, ai fini Iva, come una "cessione di beni"**.

Di opinione difforme, invece, la **Suprema Corte**, in considerazione del fatto che *"non ha trovato seguito nell'ordinamento nazionale dell'imposta"* il più ampio concetto di cessione previsto a livello comunitario, che include nel novero delle operazioni costituenti cessione di beni *"anche operazioni prive della caratteristica dello scambio di un bene verso un corrispettivo, quali a) la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera", nonché b) la consegna di taluni lavori immobiliari"*.

In virtù di ciò, secondo i giudici della Corte di Cassazione, occorre riconoscere legittimità giuridica soltanto alla definizione interna di *"cessione di beni"* di cui all'[articolo 2 D.P.R. 633/1972](#) (*"atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o*

*trasferimento di diritti reali di godimento di beni di ogni genere”) e alla nozione di “prestazione di servizi” recata dall’[articolo 3 D.P.R. 633/1972](#), secondo cui “costituiscono prestazioni di servizio **le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, (...)”**.*

Conseguentemente, non può essere posto alcun dubbio in merito alla “classificazione” del **contratto d’appalto** come **prestazione di servizi**, atteso che il richiamato [articolo 3 D.P.R. 633/1972](#) lo cita espressamente e, quindi, *“è agevole ritrarre la conclusione che (...) **l’appalto che abbia ad oggetto la realizzazione di un opificio industriale non costituisca cessione** in quanto l’acquisizione avviene a titolo originario ed è diretta conseguenza dell’attività lavorativa dell’appaltatore e qualora, sia, come nella specie, eseguito a beneficio di un committente che rivesta la qualifica di esportatore abituale, **sia esente da imposizione a mente dell’articolo 8, comma primo, lett. c), D.P.R. 633/1972”** ([Cassazione sentenza n. 7504 del 15.4.2016](#)).*

Nel [principio di diritto](#) in esame, l’Agenzia conferma il proprio convincimento circa l’**impossibilità di utilizzare il *plafond* per “l’acquisto” di un immobile tramite appalto**, limitando il beneficio all’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti industriali, e non anche ai **servizi di installazione di impianti relativi all’edificio**, poiché per questi deve confermarsi la **prevalenza del regime di inversione contabile**, di cui all’[articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972](#) ([circolare 37/E/2015](#)).

La posizione dell’Agenzia deve considerarsi “**parziale**” poiché se **un’impresa stipula un contratto di appalto per la costruzione dell’immobile**, e l’impresa che esegue i lavori fattura gli stati di avanzamento dei lavori applicando l’Iva nei modi ordinari, i servizi non rientrano nell’ambito applicativo dell’**inversione contabile** di cui all’[articolo 17, comma 6, lett. a-ter\), D.P.R. 633/1972](#) (circostanza confermata anche dalla [circolare 14/E/2015](#)).

In tal caso, nonostante quanto affermato nella prima parte del principio di diritto in commento, devono pertanto intendersi confermate le posizioni della citata **giurisprudenza nazionale** che hanno ammesso la **possibilità di utilizzo del *plafond* di esportatore abituale**.

Special Event

**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

Scopri le sedi in programmazione >

BILANCIO

Consolidato fiscale: informazioni da fornire nei documenti di bilancio

di **Federica Furlani**

Gli [articoli 2427 e 2428 cod. civ.](#) non prevedono una specifica informativa da fornire nella **Nota integrativa** e nella **Relazione sulla gestione** in riferimento alle **società che aderiscono al regime del consolidato fiscale**, in qualità di consolidante o consolidata; società che devono iscrivere nel **Conto economico** del proprio bilancio d'esercizio il relativo carico fiscale determinato tenendo conto sia della normativa tributaria che degli accordi di consolidamento con cui regolano la assegnazione di somme in compensazione degli eventuali vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Il **principio contabile Oic 25** dedicato alle "*Imposte sul reddito*", suggerisce che, **se rilevanti**, nella **Nota integrativa** vadano indicate le seguenti **informazioni**.

Società consolidante

- **Condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale** (distintamente per ciascun accordo bilaterale);
- **Parti coinvolte** nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni intervenute (la consolidante dovrà indicare tutte le società consolidate coinvolte);
- **Periodo di vigenza** del contratto di consolidato fiscale;
- **Indicazione analitica** degli effetti sul bilancio delle componenti economiche e patrimoniali derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;
- **Impegni** (inclusi quelli derivanti da un'anticipata soluzione del contratto), **rischi** e **garanzie** derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;
- Ai fini dell'informativa relativa alla **riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva** prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione al consolidato fiscale;
- La quota delle **imposte anticipate** rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell'adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata;
- Gli **effetti** (valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita) derivanti da **trasferimenti neutrali** sotto il profilo fiscale.

Società consolidate

- **Condizioni e termini rilevanti per il contratto di consolidato fiscale** (distintamente per ciascun accordo bilaterale);

- **Parti** coinvolte nel contratto di consolidato fiscale ed eventuali variazioni intervenute (la consolidante dovrà indicare tutte le società consolidate coinvolte);
- **Periodo di vigenza** del contratto di consolidato fiscale;
- Indicazione analitica degli **effetti sul bilancio** delle componenti economiche e patrimoniali (inclusi i crediti di imposta e le eccedenze di imposta trasferiti nonché gli acconti di periodo corrisposti) derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;
- **Impegni** (inclusi quelli derivanti da un'anticipata soluzione del contratto), **rischi** e **garanzie** derivanti dall'adesione al consolidato fiscale;
- Ai fini dell'informativa relativa alla **riconciliazione tra aliquota ordinaria ed effettiva** prevista dal principio n. 25, evidenziazione separata dell'effetto netto derivante dall'adesione al consolidato fiscale;
- La quota delle **imposte anticipate** rilevate in bilancio che si presume di recuperare solo in virtù dell'adesione al consolidato fiscale e la relativa aliquota utilizzata;
- Gli **effetti** (valore di bilancio, valore fiscale e fiscalità differita) derivanti da trasferimenti neutrali sotto il profilo fiscale.

L'Oic 25 richiede inoltre che gli amministratori indichino nella **Relazione sulla gestione l'adesione al regime di consolidato fiscale** da parte della società, nonché le **motivazioni**, le **opportunità** ed gli **eventuali rischi** connessi all'esercizio dell'opzione.

Tali informazioni possono essere **rappresentate in via coordinata** con quelle che richiedono di evidenziare i **rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione** e **rapporti con parti correlate**.

